

ASSOCIAZIONE DALLA PARTE DEGLI ULTIMI

STATUTO

ART. 1

Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "DALLA PARTE DEGLI ULTIMI E.T.S." di seguito denominata "Associazione".

A seguito della decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore) e dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore - RUNTS con la conseguente iscrizione dell'Associazione, l'acronimo ETS acquisterà efficacia automatica di integrazione della denominazione nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2

Sede

L' Associazione ha sede legale in Campobasso.

L'Associazione può costituire sedi amministrative ed uffici in Italia ed all'estero con delibera dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.4

Scopi dell'associazione

L'associazione è un Ente del Terzo settore ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore che opera nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i Soci e di elettività delle cariche sociali.

Fine dell'Associazione è collaborare per eliminare nel mondo quelle condizioni di inferiorità e dipendenza di alcuni popoli di fronte ad altri popoli, disponibili a lavorare, seguendo l'invito di don Milani, per "far strada ai poveri senza farsi strada".

L'associazione promuove e realizza programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i PVS (Paesi in Via di Sviluppo) e altri Paesi in stato di necessità diffondendo ovunque la cultura del dialogo e della solidarietà fra i popoli.

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nello specifico finalizzate a:

- a) ridurre le povertà e le disuguaglianze fra individui e promuovere uno sviluppo sostenibile;
- b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità di ogni individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità, la giustizia sociale ed economica, la tutela delle minoranze, la

democrazia e la legalità;

c) promuovere ed attuare interventi volti alla promozione umana ed all'inclusione socio-lavorativa delle fasce più deboli e vulnerabili della società.

In particolare l'Associazione opera mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale e inserimento lavorativo di migranti, ivi compresi i richiedenti asilo, profughi, titolari di protezione internazionale, vittime di tratta, sfruttamento sessuale e/o lavorativo;

c) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità di inclusione ed educazione alla cittadinanza globale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della solidarietà e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.Lgs. 117/2017;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

a) realizzare e gestire direttamente programmi di solidarietà e cooperazione, promozione sociale, accoglienza, microfinanza, attività culturali, formazione ed informazione;

b) promuovere relazioni positive tra popoli e comunità, anche nell'ottica del sostegno alle aggregazioni sociali localmente esistenti;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica alla cooperazione internazionale, allo sviluppo sostenibile, attraverso una diffusa corretta informazione sui temi della pace, della giustizia, della solidarietà tra i popoli;

d) promuovere e/o organizzare iniziative di formazione ed informazione finalizzate alla qualificazione delle figure professionali, allo scambio di idee e di esperienze, al fine di migliorare la qualità degli interventi;

e) fornire servizi di informazione, consulenza e orientamento a livello sociale, sanitario, psicologico, legale e di mediazione interculturale tesi alla promozione dei diritti, anche attraverso sportelli informativi;

f) realizzare programmi di inclusione sociale attraverso modalità individualizzate e strutture diversificate di presa in carico, promuovendo l'empowerment di ogni persona che vive in situazioni di disagio e marginalità sociale, economica, abitativa;

g) intervenire nelle diverse forme di tratta degli esseri umani, contro ogni forma di violenza e sfruttamento che svilisca e offenda la dignità della persona;

h) realizzare attività e progetti di volontariato, promuovere il volontariato civile ed internazionale, provvedendo alla formazione e all'addestramento dei volontari anche attraverso la realizzazione di progetti di Servizio Civile Universale

i) operare sul territorio attraverso un lavoro di rete con le istituzioni, i servizi e le altre realtà del terzo settore;

j) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività

di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione intende svolgere tali compiti anche in collaborazione con altri Enti aventi finalità analoghe in Italia e all'estero, facendo accordi e/o contratti con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni e gli ETS e delle tipologie di entrata previste nel presente statuto.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto professionistico di enti ed organismi specializzati, società ed istituti universitari e di ricerca, gruppi sociali, volontari, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere ogni azione, atto, negoziato direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento dello scopo sociale e potrà tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

#### ART.5

##### Patrimonio e Finanziamenti

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi dei Soci diversi dalle quote sociali;
- da eventuali sovvenzioni o contributi erogati da enti, organismi nazionali ed internazionali a sostegno delle attività svolte dall'associazione;
- da eventuali elargizioni a titolo di liberalità da soggetti privati e pubblici, donazioni, eredità e lasciti. L'accettazione di contributi o elargizioni gravate da condizioni è subordinata a delibera del Consiglio di Amministrazione;
- da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa;
- dai proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Associazione, se non diversamente destinati dall'Assemblea che approva il bilancio annuale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto,

utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Sociale.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

#### ART. 6

##### Esercizio finanziario e entrate dell'associazione

L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno solare.

Il Bilancio preventivo di ciascun esercizio, elaborato dal Consiglio di amministrazione viene presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo che il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo.

I bilanci con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota sociale da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e successivamente, entro 90 giorni dalla delibera assembleare che ne fissa l'importo, nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- b) da versamenti volontari dei Soci;
- c) da contributi pubblici e privati;
- d) da entrate derivanti da attività dell'associazione;
- e) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge
- f) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- g) da donazioni e lasciti;
- h) da contributi di imprese e privati;
- i) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) da proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- k) da ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Setto-

re e successive modificazioni.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### ART. 7

##### Soci

I soci possono essere persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, che aderiscono allo Statuto. La domanda di ammissione va presentata al consiglio di Amministrazione che ne decide insindacabilmente l'accoglimento e che delibera secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità previste dal presente statuto.

L'ammissione all'associazione deve essere comunicata al richiedente e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. In caso di diniego, il presidente ha l'obbligo, entro 60 giorni, di motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Le iscrizioni decorrono dalla data di ammissione, a partire dalla medesima data l'associato può esercitare il diritto di voto.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

#### ART. 8

##### Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'apporto di volontari che manifestino la volontà di collaborare e che, in forma libera e gratuita, svolgano attività a favore dell'Associazione medesima.

I volontari possono anche non essere soci.

Presso l'Associazione è istituito il registro dei volontari, il cui elenco è aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione.

I criteri per l'accesso e l'utilizzo dei volontari sono definiti dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

#### ART. 9

##### Diritti e doveri dei soci

I soci hanno eguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all'attività dell'associazione.

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo per i soci di osservare lo Statuto, le deliberazioni degli organi statutari, il pagamento della quota sociale annuale e, in generale, l'adempimento di tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta.

I soci che sono persone giuridiche hanno diritto nell'assemblea ad un solo voto e partecipano all'attività dell'Associa-

zione per mezzo di rappresentanti da essi specificatamente designati allo scopo.

Le persone designate ai sensi del precedente comma partecipano all'assemblea e possono essere eletti quali componenti degli organi statutari dell'Associazione.

La rinuncia o la revoca della designazione comporta anche la obbligatorietà delle dimissioni dalle cariche ricoperte nell'ambito dell'Associazione.

#### ART. 10

##### Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota sociale annuale. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota sociale annuale, tali versamenti sono da considerarsi a fondo perduto. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

I versamenti al patrimonio sociale non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

#### ART. 11

##### Recesso, esclusione o decadenza dall'Associazione

La facoltà di recesso dall'Associazione può essere esercitata in qualsiasi momento, inviando apposita comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha effetto a far data dall'esercizio successivo a quello in cui lo stesso viene comunicato.

L'Assemblea può deliberare, con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti, l'esclusione di un socio per gravi motivi ovvero la sua decadenza qualora, senza giustificato motivo, non partecipi ad almeno tre assemblee consecutive dell'Associazione ovvero non versi la quota sociale annuale per tre esercizi consecutivi.

La qualità di socio non è trasmissibile.

#### ART. 12

##### Sostenitori esterni

E' consentito che l'Associazione benefici di sostegni economici o in natura da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che pur non aderendo all'Associazione, prestino aiuti o eroghino elargizioni finalizzati all'attività o ad iniziative specifiche intraprese dall'Associazione.

#### ART. 13

##### Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di amministrazione;

- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione legale dei conti (se nominato).

#### ART. 14

##### Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote; ogni socio ha diritto ad un voto e non può rappresentare, per delega, più di un socio.

La delega può essere conferita soltanto ad altro socio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione ed è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a norma del successivo articolo 15.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per discutere e approvare il bilancio.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione;
  - b) nomina e revoca l'Organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
  - c) definisce gli indirizzi operativi dell'Associazione e delibera i programmi di attività;
  - d) discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo e, se previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  - e) stabilisce criteri per la copertura delle spese di gestione e fissa l'ammontare della quota sociale annuale;
  - f) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - g) delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione dell'Associazione che vengano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione o dall'Organo di controllo;
  - h) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
  - i) fissa i criteri per l'utilizzo dei volontari di cui all'art. 8 definendo apposito regolamento
  - j) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- E' facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea formulando richiesta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che se ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta dell'Organo di controllo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e messa in liquidazione dell'Associazione;
- c) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto co-

stitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione, da inviarsi per posta anche elettronica, a mezzo PEC se posseduta, a mezzo fax o altro mezzo di comunicazione che ne consenta la tracciabilità dell'invio, da inviarsi almeno dieci giorni prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

In caso di parità dei voti, l'Assemblea ordinaria e straordinaria sarà subito chiamata a votare una seconda volta.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale firmato del Presidente e dal Segretario; le funzioni di Segretario possono essere svolte da un notaio ovvero da un associato scelto dal Presidente.

Tutte le delibere prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità indicate dal Consiglio di amministrazione in fase di convocazione.

#### ART. 15

##### Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque membri eletti in assemblea ordinaria tra i soci.

I componenti del Consiglio di amministrazione hanno il potere di rappresentanza generale e durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, ed il vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio di amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle

delibere dell'Assemblea, di curare l'amministrazione dell'associazione, di compiere ogni altra operazione, direttamente o indirettamente, strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quanto, ai sensi dello Statuto e delle vigenti leggi, viene riservato agli altri organi statutari.

In particolare il Consiglio di amministrazione provvede a:

- a. predisporre le proposte di programmi di attività;
- b. garantire l'esecuzione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- c. approvare e presentare, congiuntamente al bilancio finanziario, la relazione consuntiva sull'attività svolta;
- d. redigere il bilancio di esercizio al 31 dicembre, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'esercizio successivo;
- e. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- f. assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione, ovvero conferire in appalto, a soggetti specializzati, i servizi strumentali alle attività svolte dall'Associazione;
- g. decidere in ordine agli incarichi professionali, legali, tecnici o altri da affidare a soggetti esterni all'Associazione;
- h. delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, al vice Presidente ed eventualmente ad altri componenti del Consiglio ovvero nominare un Comitato Esecutivo, determinandone i limiti. Può conferire procure speciali a terzi per incarichi specifici.
- i. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- k. definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- l. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- m. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza e, in caso di necessità, la permanenza dei requisiti di ammissione di ogni associato;
- n. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci e sulla loro cancellazione da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- o. procedere alla revisione annuale dell'elenco dei volontari

ed all'aggiornamento del relativo registro;

p. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti o istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci o i membri del Consiglio di Amministrazione;

q. redigere l'eventuale regolamento interno;

r. costituire eventuali Commissioni o Comitati di lavoro per gestire e supervisionare specifici progetti ed iniziative di interesse dell'Associazione e provvedere al coordinamento sugli indirizzi di lavoro adottati;

s. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma del successivo articolo 16. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta o posta elettronica almeno cinque giorni prima, oppure mediante comunicazione telefonica almeno 24 ore prima in casi di urgenza.

In particolari casi di necessità le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e le relative delibere vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi in un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta da uno degli amministratori o dall'Organo di controllo.

Le delibere del Consiglio di amministrazione sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La partecipazione alle riunioni di Consiglio e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità e le indicazioni del Consiglio di Amministrazione stesso in fase di convocazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché meno della metà, subentreranno i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.

A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a una nuova elezione in Assemblea.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica

per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione può sfiduciare, a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti in carica, il Presidente.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessario convocare l'Assemblea.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.

#### ART. 16

##### Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è anche Presidente dell'Associazione e viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, in sede negoziale e giudiziale è conferita al Presidente, disgiuntamente con il vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento la funzione di Presidente dell'Associazione e di Presidente del Consiglio di amministrazione viene assunta dal vice Presidente, ovvero in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

#### ART. 17

##### Comitati e Commissioni

I comitati di lavoro e le commissioni, eventualmente istituiti dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla lettera r) dell'articolo 15, svolgono attività di studio, gestione e supervisione di progetti specifici, settori e iniziative di interesse dell'associazione in conformità con gli specifici mandati operativi e gestionali attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

#### ART. 18

Organo di controllo e organo di revisione legale dei conti  
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

L'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, articolo 2397 del Codice civile.

All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex articolo 14 del Codice del Terzo settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, qualora costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile e ricorre la fattispecie di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

All'organo di controllo, in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile, può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

#### ART. 19

##### Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o degli altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

#### ART. 20

#### Gratuità delle cariche sociali

Le funzioni di Presidente e membro del Consiglio di amministrazione e le funzioni dell'Organo di controllo vengono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico e salvo quanto previsto dall'art. 18.

#### ART. 21

##### Scioglimento dell'Associazione e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione va deliberato, con le maggioranze previste dal precedente articolo 14, in Assemblea straordinaria, ove vengono disposte anche la devoluzione del patrimonio sociale a scopi analoghi e la nomina dei liquidatori.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione o Associazione operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Con l'entrata in funzione del il Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

#### ART. 22

##### Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

#### ART. 23

##### Norme di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

f.to: COSTA Loredana, Nicola Pilla notaio